## DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2012 198/2012/E/EEL

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2012

#### VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 151/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2010, ARG/elt 107/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, ARG/elt 199/10;
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2011, ARG/elt 123/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, GOP 60/11 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2012 31 dicembre 2012.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas ha richiesto alla Direzione Vigilanza e Controlli cinque verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante

imprese distributrici e/o centri di telecontrollo, che hanno comunicato all'Autorità, nell'anno 2012, i dati di continuità del servizio, individuati tra quelli che percepiranno gli incentivi più significativi, ovvero tra quelli che non sono state recentemente oggetto di verifica ispettiva, tenendo anche conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale;

- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione:
  - a) degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2, del TIQE;
  - b) del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2012, di cui al Titolo 3, del TIQE, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Titolo 4, del medesimo TIQE.

### RITENUTO CHE:

• sia necessario effettuare le verifiche ispettive, nei confronti delle imprese distributrici e/o dei centri di telecontrollo, che hanno comunicato all'Autorità, nell'anno 2012, i dati di continuità del servizio, individuati tra quelli che percepiranno gli incentivi più significativi, ovvero tra quelli che non sono stati recentemente oggetto di verifica ispettiva, tenendo anche conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il programma di n. 5 (cinque) verifiche ispettive, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 ottobre 2012, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'anno 2012: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
- 2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al programma precedente, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- 3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, agli esercenti interessati;
- 4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
- 5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2012 31 dicembre 2012;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE Guido Bortoni